



STUDIO LEGALE PAPOTTI
MASTRO E ASSOCIATI

AVV. FABRIZIO MASTRO

Patrocinante in Cassazione

AVV. COSIMO MAGGIORE

AVV. ALBERTO BAZZANO

AVV. UGO ROSSI

AVV. LUIGI DEL VENTO

AVV. GIORGIO PAPOTTI

DOTT.SSA MARTA GALANZINO

DOTT. ARTURO MARTINI

AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI

socio fondatore 1961-2010

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI – D.lgs. 231/01
di Marta Galanzino

Torino, 25 ottobre 2016

Il Rating d'Impresa ed il Modello 231 nel panorama degli appalti pubblici. Vantaggi per le imprese che adottano e aggiornano un efficace ed effettivo Modello 231.

L'art. 83 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti, ha introdotto il *rating d'impresa*, uno strumento per la qualificazione delle imprese finalizzato a definire, attraverso una apposita certificazione, una valutazione sulla capacità strutturale e sull'affidabilità delle imprese che intendano accedere alle gare d'appalto.

Si tratta di uno strumento nato per contrastare la corruzione negli appalti pubblici, settore considerato tra i più esposti al rischio di fenomeni corruttivi.

Il nuovo istituto del *rating d'impresa* si sovrappone in parte, al diverso e previgente istituto del *rating di legalità*, anch'esso strumento di verifica della capacità, tecnica e morale, delle imprese che partecipano alle procedure di gara e del quale viene tenuto conto in sede di concessione di finanziamenti da parte di amministrazioni pubbliche nonché di accesso al credito bancario.

Il *rating di legalità* viene articolato in diversi livelli la cui attribuzione è disposta dall'Autorità Antitrust sulla base di dichiarazioni rese dalle imprese in ordine, a titolo esemplificativo, al non aver subito condanne per reati 'di mafia' o per illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, oggetto di verifica tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Il recente strumento del *rating di impresa* invece è introdotto presso l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e si fonda su requisiti reputazionali che



incidono sul punteggio assegnato all'impresa, valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, cui è assegnato un determinato valore numerico.

Il *rating di impresa*, a differenza del *rating di legalità*, è applicato ai soli fini della qualificazione delle imprese e non può essere oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione di punteggi connessi al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'art. 84 del Codice prevede che tale qualificazione sia affidata per i lavori di importo superiore ai 150 mila euro, alle SOA, Società Organismo di Attestazione, mentre per i lavori di importo inferiore a tale soglia e per i servizi e le forniture, alle stazioni appaltanti.

Il sistema di valutazione connesso al *rating d'impresa* si fonda su requisiti reputazionali tra i quali l'art. 83 comma 10 del Codice indica a titolo esemplificativo:

1. indici espressivi della capacità strutturale dell'impresa;
2. il rispetto dei tempi e dei costi previsti per l'esecuzione;
3. l'incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle gare che di esecuzione dei contratti;
4. la regolarità contributiva e contrattuale, compresi i versamenti alle casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti;
5. la presenza di misure sanzionatorie amministrative per i casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi.

Un altro elemento di valutazione positiva nell'ambito del sistema di *rating d'impresa* è l'adozione da parte delle imprese di un idoneo ed efficace **Modello Organizzativo 231** previsto dal D. Lgs 231 del 2001 che deve contenere i seguenti elementi:

- individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
- sviluppo di procedure operative idonee all'adempimento di quelle attività che presentano un maggiore rischio di compimento di atteggiamenti scorretti;
- adozione di pratiche gestionali delle risorse economiche funzionali ad una corretta attività imprenditoriale;
- presenza di un sistema strutturato e adeguatamente inserito nella realtà aziendale anche a mezzo corsi formativi al personale, al fine di assicurare una tempestiva comunicazione di informazioni all' Organo di Vigilanza appositamente istituito;
- presenza di adeguati strumenti di garanzia per i dipendenti che manifestano la presenza di illeciti;
- applicazione ed effettivo ricorso a strumenti di monitoraggio che attestino l'efficacia delle misure introdotte e l'effettivo utilizzo del modello attraverso la previsione di appositi organismi deputati allo svolgimento di tali attività.

Occorre inoltre precisare che i requisiti reputazionali alla base del *rating d'impresa* dovranno tenere conto del *rating di legalità* rilevato dalla medesima ANAC in collaborazione con l'Autorità Antitrust. A seguito di tale collaborazione tra i due enti

sulla valutazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione, l'attribuzione del *rating di legalità* concorrerà anche alla determinazione del *rating di impresa*.

E' pertanto onere delle imprese che vogliono ottenere punti nel *rating di impresa*, comunicare tramite aggiornamenti costanti all'ANAC le misure adottate al riguardo, dimostrando così la propria attenzione per la trasparenza e la legalità ed ottenendo numerosi vantaggi per il proprio business.

In particolare in tema di gare di appalto:

- per le società che si adeguano al *rating di legalità*, di cui art. 5 *ter* D. L. n. 1/2012, “*del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione*”;
- per le società possedenti *rating di legalità* e Modello Organizzativo 231 è previsto uno sgravio del 30% dei costi della garanzia per la partecipazione alla procedure di gare pubbliche così come riportato dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 “*Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001*”.